

**Approvazione del disegno di legge: Sostituzione dei buoni di cassa da lire una e due, con pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Sostituzione dei buoni di cassa da lire una e due, con pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due.

Se ne dia lettura.

ABISSO, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 713-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procediamo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

Il ministro del tesoro è autorizzato a sostituire i buoni di cassa da lire 1 e 2, emessi in forza dei decreti luogotenenziali 1° ottobre 1917, n. 1550, e 27 marzo 1919, n. 371, mediante altri segni rappresentativi delle monete divisionali d'argento, da coniarsi in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire 1 e 2, sotto la osservanza delle norme e cautele prescritte per l'emissione dei buoni di cassa.

Con decreti Reali verranno stabilite le caratteristiche e le impronte dei nuovi pezzi di nichelio puro.

(È approvato).

**Art. 2.**

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio per l'attuazione della presente legge ed allo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro della somma occorrente per la coniazione e per la emissione dei nuovi pezzi da lire 1 e 2, e per ogni altra spesa concernente tali operazioni.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto ha facoltà di parlare.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 settembre 1920, n. 1269, contenente nuove disposizioni per il concorso ai posti di uditore giudiziario;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1268, contenente nuove norme per il concorso ai posti di cancelliere e segretario;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1038, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo della residenza dei magistrati nel comune di Avezzano.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione della nuova Convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Se ne dia lettura.

ABISSO, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 614-A)*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Donati Guido. Ne ha facoltà.

DONATI GUIDO. Desidero conoscere le intenzioni del Governo relativamente al seguito, che, per necessità di cose, deve avere il presente disegno di legge. Non si rileva dalla relazione, ma il Governo conosce certamente gli ulteriori bisogni dell'Istituto Fiorentino, dopo l'attuale provvisoria sistemazione, mediante la Convenzione dalla quale prende le mosse l'attuale disegno di legge. Poichè codesta Convenzione, come il relatore ci informa, non ha potuto essere portata ad effetto per differenze di somme, per inesattezza forse di previsioni, ne consegue che, mentre oggi noi siamo chiamati a deliberare sopra una Convenzione di sussidio per parte del Governo all'Istituto Fiorentino, si sa già che questo sussidio è insufficiente non tanto ai bisogni, che sarebbero molti, ma anche alle promesse che il Governo una volta aveva assunto.